



*Comune di Livigno*  
*Provincia di Sondrio*

**Determinazione del Responsabile  
Servizio Finanziario e Personale**

**n. 287 del 22/05/2024**

**Oggetto : INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1  
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED  
INDETERMINATO – SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'articolo 107;
- Visto** il vigente statuto comunale ed in particolare il Tit. IV;
- Visto** il vigente regolamento di contabilità;
- Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto** il decreto del Sindaco di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

**DISPONE COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO ORDINATO IN OGGETTO**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE** il vigente PIAO (Piano integrato di attività e Organizzazione) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 29.04.2024, sezione 3.3, avente ad oggetto “Piano fabbisogno del personale”, nel quale sono state previste tra l’altro, l’assunzione di n.1 unità di personale con profilo di Istruttore tecnico, Area degli istruttori;

**DATO ATTO CHE**, con nota Prot. 11.642 del 07.05.2024 si è dato corso alla procedura di cui all’art.34 bis del D.lgs. n.165/2001, conclusa senza nessuna assegnazione;

**VERIFICATO CHE** il Comune di Livigno, non dispone di graduatorie in corso di validità per l’assunzione a tempo indeterminato di Istruttore tecnico, cui attingere per attuare la previsione del piano dei fabbisogni;

**DATO ATTO CHE** le previsioni normative nazionali in ordine al reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono state modificate per effetto di quanto previsto:

- dall’art. 2 del d.l. n. 36/2022 conv. con l. n. 79/2022 e successivamente dall’art. 12 del d. l. n. 13/2023 conv. con l. n. 41/2023, mediante l’inserimento e la successiva modifica dell’art. 35-ter al d. lgs. n. 165/2001;
- dal D.P.R. n. 82/2023 che ha introdotto modifiche al D.P.R. n. 487/1994;

**RILEVATO CHE** da tali fonti normative si evince la finalità di accelerazione delle procedure di reclutamento, mediante una serie di azioni, tra cui anche l’introduzione dell’utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento delle prove di concorso;

**CONSIDERATO CHE** per quanto concerne l’introduzione dell’utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento delle prove di concorso che:

- l’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 prevede che “Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ...”;
- l’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 prevede che “Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove .....”; - la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia Bari sent. n. 791/2022) ha chiarito come la normativa che introduce le previsioni in ordine allo svolgimento delle prove di concorso con modalità informatiche “... mira a garantire la maggiore celerità dello svolgimento delle prove e non la trasparenza (tutelata da diverse disposizioni di settore), sicchè la norma non può certamente considerarsi quale regola necessaria per lo svolgimento delle prove, configurandosi solo quale modalità a disposizione dell’Amministrazione (e, dunque, facoltà) per garantire la rapida definizione delle procedure ...”;
- inoltre, il TAR Lazio di Roma con sent. n. 2948/2024 ha stabilito che “pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A. e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa” con due conseguenze:

- “La prima è che, a mente dell’art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare

originale, con la conseguenza che l'Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto;

- La seconda è che, rispetto all'uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall'Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall'art. 13 comma 2 del DPR 487/1984 (e dunque spetterà all'Ente indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l'anonimato dell'elaborato durante la sua correzione ai fini dell'assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest'ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via).”;

**RITENUTO CHE** dalle considerazioni di cui innanzi si pervenga alla conclusione che sia legittimo il mantenimento dello svolgimento delle prove scritte con modalità cartacee laddove si riscontri la sussistenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza amministrativa;

**RICHIAMATI** inoltre gli art. 30,31 e 32 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Livigno i quali disciplinano compiutamente lo svolgimento delle prove mediante supporto cartaceo, assicurando il rispetto di tutti gli aspetti che garantiscono imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove e l'anonimato nella loro correzione, così come richiesto dalla sopracitata giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio di Roma sent. n. 2948/2024);

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- le modifiche al D.P.R. n. 487/1994 sono state introdotte dal D.P.R. n. 82/2023 il quale all'art. 4 prevede quanto segue:

“1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le attività previste dal presente regolamento sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”; - il Comune di Livigno non dispone al momento di una struttura logistica con dotazioni hardware e software che consenta lo svolgimento delle prove con modalità informatica, per cui occorrerebbe dotarsene con l'assunzione di nuovi oneri a carico del bilancio non consentendo così di assicurare l'invarianza finanziaria richiesta dal citato art. 4 del D.P.R. n. 82/2023;

**VISTO** il bando di concorso composto di **16 articoli** e ritenuto meritevole di approvazione in quanto:

- circa la modalità di svolgimento delle prove, prevede lo svolgimento in modalità cartacea con l'applicazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, per le ragioni sopra indicate, è da intendersi legittima e consentita e tale da assicurare l'imparzialità dello svolgimento delle prove (TAR Lazio di Roma sent. n. 2948/2024);
- circa i tempi di conclusione della procedura concorsuale, il calendario delle prove (dal 09 aprile al 12 aprile 2024) dovrà rispettare sia il termine ordinatorio di conclusione delle procedure concorsuali stabilito in 180 giorni dalla conclusione delle prove scritte (art. 11, comma 4, D.P.R. n. 487/1994) che l'esigenza di celerità nello svolgimento del concorso richiesta dal richiamato art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 (TAR Puglia Bari sent. n. 791/2022) ed infine anche la condizione di efficiente metodo di selezione nel caso concreto richiesta dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio di Roma sent. n. 2948/2024) risultando così soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla sopra citata giurisprudenza amministrativa anche con riferimento alla motivazione per la preferenza delle prove con modalità cartacea;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla copertura del posto tramite concorso approvando il bando allegato alla presente determinazione cui verrà data notorietà mediante pubblicazione sul portale unico del reclutamento, sul sito comunale ed all'albo pretorio;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del d.l. 80/2021, convertito con legge n. 113/2021, che consente fino al 31 dicembre 2024 di effettuare le procedure concorsuali senza il previo svolgimento della mobilità prevista dall'art. 30 del d. lgs. 165/2001 e ritenuto di avvalersi di tale facoltà, per ragioni di celerità nella copertura del posto

**CONSIDERATO CHE**

- con riferimento alla normativa sulla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” che:
  - l’indizione del presente concorso comporta la maturazione di una quota di riserva pari a 0.3;
  - con la presente selezione si determina una frazione di posto di riserva a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà sommata alle altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione;
- con riferimento all’art.18, comma 4 del decreto legislativo 06.03.2017, n.40, così come modificato dalla Legge n.74 del 21.06.2023 di conversione con modificazione del D.Lgs n. 44 del 22.04.2023, riguardante la riserva per operatori volontari che hanno concluso il servizio civile senza demerito, si determina che:
  - l’indizione del presente concorso comporta la maturazione di una quota di riserva pari a 0.15;
  - poiché la frazione di riserva determinata non raggiunge l’unità, che verrà, quindi, cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti assunzionali;
- con riferimento al titolo di preferenza di cui all’art.5, comma 4 lett.o), si precisa che, alla data del 31.12.2023, la rappresentatività di genere “Area Istruttori”, risulta pari a 55.56% di uomini (n. 20 dipendenti) e al 44.44% di donne (n.16 dipendenti).

Conseguentemente, non essendoci un differenziale tra genere superiore al 30%, tale titolo di preferenza a favore del genere meno rappresentato non verrà applicato in questa procedura concorsuale.

**VISTI:**

- il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2024 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;
- il Documento Unico di Programmazione – DUP 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2024 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;
- il Piano Esecutivo di gestione – PEG 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 10.04.2024 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;

**VISTE** le disposizioni in materia contenute nei vigenti C.C.N.L.;

**RITENUTO** di dover dare attuazione, per quanto di competenza, ai provvedimenti sopraccitati;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**DETERMINA**

**INDIRE** tenuto conto di quanto riportato in premessa, concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore tecnico area Istruttori a tempo pieno ed indeterminato – Servizio Urbanistica ed edilizia privata;

**APPROVARE** il relativo schema di bando di concorso, che si allega alla presente determinazione, quale parte integrante ed essenziale;

**DARE** al Bando di Concorso, come sopra approvato, pubblicità sul portale del Reclutamento “InPA” disponibile all’indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it) ;

**ASSolvere** l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione del presente Bando;

Livigno, 22/05/2024

Il Responsabile del Servizio  
BUSI PATRIZIA / InfoCamere S.C.p.A.